Tipologia:

Protocollo: 2002315 Data: 12.02.2015



Oggetto:

omesso versamento I.V.A.

OMESSO VERSAMENTO I.V.A.

Gentile Associato,

l'art. 10-ter del D.Lvo 10.03.2000 n. 74 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per un ciascun periodo d'imposta.

Il reato quindi si consuma con il mancato pagamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad euro cinquantamila, entro la scadenza del termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta dell'anno successivo, che secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della Legge 29 dicembre 1990, n. 405, viene a scadere il 27 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione.

Presupposto per la realizzazione del reato è innanzitutto l'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale in seguito alla quale si omette il versamento.

L'art. 13 del D.Lgs. 74/2000 (pagamento del debito tributario) prevede che in caso di pagamento del debito I.V.A. (anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie), la pena prevista per il delitto di omesso versamento di I.V.A. è diminuita fino ad un terzo e non si applicano le pene accessorie (es. interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, incapacità di contrattare con la P.A., pubblicazione della sentenza, ecc...) se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario è stato estinto mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 5681 depositata il 5 febbraio 2014 intervenendo in tema di reati fiscali di cui all'articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000 per omesso versamento I.V.A., ha affermato che ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante non basta la semplice rateazione del debito fiscale, ma è sempre necessario l'integrale pagamento di quanto delittuosamente non corrisposto.

I giudici di legittimità hanno osservato come sia la stessa conformazione letterale della norma – nel richiedere, appunto, l'estinzione del debito – a far ritenere che presupposto necessario del trattamento sanzionatorio più favorevole sia l'integrale pagamento di quanto dovuto all'Erario, non essendo, dunque, sufficiente la mera ammissione al provvedimento di rateazione intervenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

La Corte ha ritenuto che la condotta meritevole del trattamento premiale è solo quella effettivamente idonea ad apportare un beneficio in termini patrimoniali all'Amministrazione, essendo invece non significativo sotto tale profilo il mero provvedimento di ammissione alla rateazione posto che l'interessato, una volta ammesso alla rateazione, ben potrebbe restare inadempiente rispetto al pagamento della singole rate.

Distinti saluti.

Per AGìSCO Studio Bondavalli